

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca "Centro di Ricerca di Medicina Perinatale e della Riproduzione" dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro denominato Centro di Ricerca di Medicina Perinatale e della Riproduzione dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato Centro - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell'Università degli Studi di Perugia - Sezione di clinica Ostetrica e Ginecologica.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sul tema della Medicina Materno-Feto-Neonatale e della Riproduzione, attraverso specifiche Unità Operative, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) promuovere e coordinare attività di ricerca, sia metodologica che applicativa in Medicina della Riproduzione e Perinatale per migliorare la salute della donna e materna e feto neonatale attraverso il miglioramento delle conoscenze;
 - b) rappresentare un polo di ricerca avanzata sulle nuove tecnologie biomediche e biologiche e loro applicazioni alla medicina della riproduzione e materno-feto-neonatale;
 - c) coordinare l'attività di ricerca e di informazione tra i vari partecipanti in modo finalizzato;
 - d) favorire lo scambio di informazioni e materiale tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con gli altri Dipartimenti, con organismi di ricerca nazionali e internazionali, unità operative costituite presso laboratori di ricerca di enti pubblici e privati;
 - e) fornire strumenti di intervento scientifico e metodologico più appropriato nel campo della ricerca, didattica e assistenza nel settore;
 - f) razionalizzare l'utilizzazione delle attrezzature esistenti e promuovere l'acquisizione di apparecchiature;
 - g) promuovere attività didattiche multidisciplinari di insegnamento e training e attività seminariali nel settore;
 - h) promuovere la potenziale utenza esterna delle competenze presenti nel Centro con iniziative di divulgazione scientifica attraverso Congressi, Simposi, Corsi addestrativi, ecc.;
 - i) avviare e finalizzare i rapporti con gli operatori periferici nel campo della ricerca applicata e della didattica, comprendendo valenze presenti in altre Scuole e dipartimenti (Veterinaria, Ingegneria, ecc);
 - l) porsi come strumento per la valutazione di nuove tecnologie (anche farmacologiche) in campo della riproduzione e perinatale;
 - m) rappresentare un centro di valutazione bioetica delle attività inerenti la Medicina della Riproduzione e Perinatale.

Art. 3
Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.

Art. 4
Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è così composto da:

- a) il Direttore che lo presiede;
- b) n. 2 rappresentanti docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, n. 1 rappresentante docente eletto dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, n. 1 rappresentante docente eletto dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, n. 1 rappresentante docente eletto dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
- c) n. 2 rappresentanti eletti fra i responsabili delle Unità Operative.

2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:

- a) definisce e programma le attività del Centro;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- c) formula al Dipartimento di riferimento la proposta di budget;
- d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
- g) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia;
- h) approva la proposta di costituzione di Unità operative nei settori di interesse del Centro, con prerogative esclusivamente tecnico-scientifiche la cui direzione è proposta dal Direttore del Centro.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.

Art. 5
Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, ed è nominato con Decreto del Rettore.

2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.

4. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
- d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
- f) propone i responsabili delle Unità Operative sulla base di specifico expertise e adeguato CV.

5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6

Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti, su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.

2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 7

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8
Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.

Art. 9
Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.

2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 10
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 11
Norma transitoria

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, il Direttore, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, adeguandosi al presente regolamento, cura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, gli adempimenti previsti per la costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.